



**Comunità Montana
dell'Appennino Forlivese**



Comune di Meldola

COMUNE DI MELDOLA

SETTORE TRIBUTI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

(Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni.)

INDICE

Titolo I – Elementi del Tributo

Cap.I

[ART. 1 ISTITUZIONE DELLA TASSA ANNUALE](#)

[ART. 2 OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO](#)

[ART. 3 SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI](#)

[ART. 4 APPLICAZIONE DELLA TASSA IN RELAZIONE ALLE MODALITA' DI ESECUZIONE
DEL SERVIZIO](#)

[ART. 5 GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO](#)

Cap.II

[ART. 6 PRESUPPOSTO DELLA TASSA](#)

[ART. 7 SOGGETTI PASSIVI](#)

[ART. 8 ESCLUSIONE OGGETTIVA DELLA TASSA](#)

[ART. 9 INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE](#)

[ART.10 COMMISURAZIONE E TARIFFE](#)

Titolo II – Tassabilità

Cap.I

[ART.11 LOCALI TASSABILI](#)

[ART.12 AREE TASSABILI](#)

[ART.13 LOCALI DIVERSI DALLE ABITAZIONI ED AREE SCOPERTE DESTINATE AD
ATTIVITA' STAGIONALI](#)

[ART.14 LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE](#)

[ART.15 LOCALI ED AREE NON TASSABILI](#)

Cap.II

[ART. 16 RIDUZIONI DI SUPERFICIE TASSABILE](#)

[ART 17 TARIFFE PER LE PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO](#)

[ART. 18 AGEVOLAZIONI SPECIALI](#)

[ART. 19 RECUPERO E RICICLO](#)

[ART. 20 CLASSIFICAZIONI DELLE CATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI RIFUTI](#)

Cap.III

[ART. 21 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO](#)

Titolo III –Procedure e Sanzioni

Cap.I

[ART 22 DENUNCE](#)

[ART. 23 RISCOSSIONE](#)

[ART 24 RIMBORSI](#)

Cap.II

[ART 25 POTERI DEL COMUNE](#)

[ART.26 ACCERTAMENTO](#)

[ART.27 SANZIONI - DISPOSIZIONI FINALI](#)

[ART.28 ISTITUZIONE TAVOLO DI CONCERTAZIONE](#)

[ART.29 NORME FINALI](#)

TITOLO I – ELEMENTI DEL TRIBUTO

Cap. I

ART.1

ISTITUZIONE DELLA TASSA ANNUALE

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani svolti in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale in base a tariffa denominata "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" disciplinata dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507, e successive modifiche ed integrazioni, e secondo le disposizioni del presente regolamento.

ART.2

OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo ed in particolare:

- a) la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle relative tariffe e delle modalità di applicazione del tributo;
- b) la classificazione delle categorie e delle eventuali sotto categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;
- c) l'esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità dell'ente impositore con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso ed alla individuazione delle fattispecie agevolative.

2. La tassa ha per oggetto il servizio relativo allo smaltimento nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo comunale dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali ad essi assimilabili a norma di legge, prodotti nei locali a

qualsiasi uso adibiti e nelle aree adibite a campeggi, a distributori di carburanti, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, nonché in qualsiasi altra area scoperta ad uso privato ove i rifiuti stessi possono prodursi, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civile abitazione diverse dalle aree a verde.

ART. 3 **SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI**

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è disciplinato dall'apposito regolamento da adottare ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 10.9.1982, n.915 in conformità dell'art.59 del D.Lgs. n.507/1993, così come modificato ed integrato.

ART. 4 **APPLICAZIONE DELLA TASSA IN RELAZIONE ALLE MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

1. Ai fini dell'applicazione della tassa il territorio comunale viene diviso in due zone: A-B.

2. Nella zona A viene applicata la tariffa intera; nella zona B rientrano gli immobili che per la distanza dai cassonetti e per il limitato servizio prestato vengono soggetti, a norma di legge, ad una tassa in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita supera i 1000 mq.

3. Le vie facenti parte delle zone A -B- sono indicate nell'elenco di cui agli allegati "x" e "y".

4. Tale elenco sarà rivisto a cura dell'UTC qualora venissero effettuate variazioni nelle modalità di effettuazione del servizio. Le variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate, in forma scritta, all'ufficio Tributi

ART. 5 **GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO**

1. Il gettito complessivo della tassa non può essere inferiore al 50% né superiore al 100% del costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni gestito in regime di privativa comunale, determinato come disposto dall'art.7 del D.lgs 22/97. Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano interessi e penalità, così come disposto dall'art.61 del D.lgs 507/93 come modificato ed integrato.

Cap. II

ART. 6 **PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESCLUSIONI**

1. La Tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civile abitazione diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa, ancorché in zona non ancora perimetrata, nei modi previsti dalle normative vigenti, dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana.

2. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta operativa all'attività di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato, fermo restando quanto disposto dall'art. 4 del presente regolamento in tema di riduzione delle tariffe per particolari condizioni di svolgimento del servizio.

ART. 7
SOGGETTI PASSIVI

1.La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art.62 del D.Lgs 507/93 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del C.C. che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati la tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte di uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Per il pagamento della tassa riguardante i locali di abitazione, affittati con mobilio, è responsabile anche il proprietario dei medesimi.

2.E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente di presentare all'ufficio tributi del comune entro il 20 gennaio di ciascun anno l'elenco degli occupanti o detentori dei locali od aree del condominio e del centro commerciale integrato.

ART. 8
ESCLUSIONE OGGETTIVA DELLA TASSA

1.Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

2.Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano esclusivamente (di regola) rifiuti speciali non assimilabili pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Art. 9
INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali e aree dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

2.In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto tardivamente la denuncia di cessazione dimostri mediante dichiarazione sottoscritta dal proprietario attestante che i locali od aree sono stati rilasciati dall'occupante liberi e vuoti da persone e cose, ovvero dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio. Ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la domanda deve essere presentata a pena di decadenza entro 6 mesi dalla notifica del ruolo.

ART.10
COMMISURAZIONE E TARIFFE

1.La tassa è commisurata in base alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

2.Le tariffe per ogni categoria sono determinate dal comune secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

3. La superficie tassabile è misurata per i locali sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il totale le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

TITOLO II- TASSABILITÀ

Cap. I

ART. 11
LOCALI TASSABILI

1.Si considerano locali tassabili, fatte salve le esclusioni di cui all'art.15 del presente Regolamento, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o posata strutturalmente o funzionalmente sul suolo o galleggiante, se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.

2.Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:

- a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.), come pure quelli delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, serre pavimentate, ecc.);
- b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
- c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, agriturismi, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, ecc..;
- d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- e) tutti i vani (uffici, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
- f) tutti i vani accessori e pertinenze, in uso o detenuti da enti pubblici - comprese le Unità Sanitarie Locali - dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato, nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;
- g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre pavimentate fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi compresi le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini, ecc.;

h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

3. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono escluse :

- stalle o porzioni di tali locali occupate da animali (ove per disposizione legislativa i rifiuti prodotti non sono assimilabili agli urbani);
- fienili che non siano chiusi da ogni lato;
- serre senza pavimentazione.

ART. 12 **AREE TASSABILI**

1. Si considerano aree tassabili, fatte salve le esclusioni di cui all'art 15 del presente regolamento:

- a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a parchi di divertimento, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.), nonché l'area destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri Enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

ART. 13 **LOCALI DIVERSI DALLE ABITAZIONI ED AREE SCOPERTE DESTINATE AD ATTIVITA' STAGIONALI**

1. Per le aree scoperte che non costituiscono pertinenza od accessorio di locali diversi dalle abitazioni, ed i locali diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale per un periodo inferiore a sei mesi l'anno o ad uso non continuativo ma ricorrente, la tariffa unitaria è ridotta del 30%.

2. La predetta riduzione compete soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

3. La riduzione è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia ordinaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente ai dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.

4. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata all'anno successivo.

5. L'Ufficio Tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.

ART. 14 **LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE**

1. La tassa è dovuta anche se i locali e le aree soggette a tassa non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.

2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento e sono allacciati ad almeno una delle seguenti utenze: acqua, luce, gas (pubbliche e non) .

3. I locali, diversi dall'abitazione, e le aree si considerano predisposte all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

4. I locali, siano essi destinati ad abitazione o ad altro uso, non sono considerati predisposti all'uso nel caso in cui intervenga un provvedimento che li dichiara rispettivamente inabitabili o non agibili.

ART.15 **LOCALI ED AREE NON TASSABILI**

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

A titolo esemplificativo si indicano le seguenti tipologie di locali ed aree non tassabili:

A) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;

B) solai o porzioni di essi di altezza inferiore a mt.1,50 poiché in tal caso la mancanza di presenza umana esclude la possibilità di produrre rifiuti;

C) superficie coperte o scoperte e relative attrezzature riservate di norma ai soli praticanti di competizioni sportive o di esercizi ginnici, dovendo escludere che durante l'attività sportiva (competitiva o ginnica) i praticanti possano produrre rifiuti;

D) le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

E) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civile abitazione diverse dalle aree a verde;

F) le aree comuni dei condomini di cui all'art. 1117 cc. che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 D.lgs. 507/93; resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva;

G) le aree verdi di qualsiasi superficie;

H) gli edifici adibiti a qualsiasi culto esclusi in ogni caso gli eventuali locali annessi ad uso abitazione e ad usi diversi da quello del culto in senso stretto, dovendo escludere che durante l'esercizio del culto possono prodursi rifiuti.

2. La non tassabilità ha effetto a condizione che il soggetto interessato provveda ad allegare alla denuncia, originaria o di variazione, documentazione attestante lo smaltimento del rifiuto speciali non assimilato e/o pericoloso.

Cap.II

ART. 16 **RIDUZIONI DI SUPERFICIE TASSABILE**

1. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, pericolosi sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a una riduzione della superficie in cui vengono prodotti contemporaneamente i suddetti rifiuti, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione di legge, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti pericolosi:

ATTIVITA'

*riduzione della
superfici in percentuale*

- | | |
|---|------------|
| • <i>Lavanderie a secco, tintorie non industriali</i> | <i>20%</i> |
| • <i>Laboratori fotografici, eliografie</i> | <i>25%</i> |
| • <i>Gommisti, elettrauto, distributori di carburante, autoriparatori</i> | <i>25%</i> |

• <i>Gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici</i>	10%
• <i>Laboratori di analisi</i>	15%
• <i>Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi</i>	10%
• <i>Verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie</i>	40%
• <i>Metalmecchaniche</i>	35%
• <i>Depositi di aziende agricole</i>	50%
• <i>Falegnamerie, allestimenti, pubblicitarie, insegne luminose,</i>	25%
• <i>Resine, Materie plastiche</i>	25%
• <i>Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie</i>	25%
• <i>Pelletterie</i>	20%
• <i>Rosticcerie, friggitorie, pizzerie, ristoranti</i>	10%
• <i>Marmisti, vetrerie</i>	25%

2. Per eventuali attività non considerate, si fa riferimento a criteri di analogia.

3. Nei casi in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività limitatamente alla superficie a tal fine utilizzata. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

ART. 17

TARIFFE PER LE PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO

1. La tariffa unitaria della tassa è ridotta di un importo pari al 30% nei seguenti casi:
 - a) abitazione con unico occupante;
 - b) locali, diversi della abitazione, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale, la riduzione si applica nei casi di occupazioni ricorrenti superiori a complessivi 183 giorni, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio della attività;
 - c) abitazioni di cui all'art. 66 c.3 lettera b) del D.lgs 507/93, e precisamente quando l'utente domiciliato "in loco" dimori per più di 6 mesi all'anno fuori dal territorio nazionale;
 - d) la Tariffa unitaria è ridotta di un importo pari al 30% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.

2. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti comma saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, con effetto dall'anno successivo. Le riduzioni sopraindicate e quelle previste dagli articoli precedenti di tale regolamento, in caso di cumulo non possono superare il 40% della tariffa.

3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venire meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti commi, in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione di cui all'art. 76 del Decreto Legislativo 507/93.

ART. 18

AGEVOLAZIONI SPECIALI

1. In applicazione dell'art. 67 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, sono stabilite le seguenti agevolazioni:

A) esenzione totale per i locali e le aree di proprietà comunale utilizzate per servizi comunali;

B) esenzione totale alle abitazioni occupate da persone sole o riunite in nuclei familiari nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza, assistite in modo permanente dal Comune, limitatamente ai locali direttamente abitati e con esclusione di quelli sub-affittati;

C) esenzione al versamento della Tassa giornaliera se l'importo da versare, per la durata di occupazione di un anno, è uguale o inferiore ad euro 2,065;

D) esenzione totale per i locali di proprietà o in uso degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, privati e pubblici utilizzati per fini istituzionali;

E) riduzione del 30% per le abitazioni occupate da coppia di ultrasessantacinquenni, con pensione sociale e non in possesso di altri redditi;

F) riduzione del 10% per i locali degli immobili occupati per l'esercizio di attività economiche (industriali, artigianali, agricole, commerciali) ad esclusione di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo ed immobiliare, la cui costruzione sia conclusa successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento; tale agevolazione è applicata limitatamente ai primi tre anni di esercizio dell'attività.

2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in Bilancio con autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 19 **RECUPERO E RICICLO.**

1. La tassa è ridotta di euro 0,026 comprensive di addizionali, per ogni Kg. di rifiuto che il contribuente dimostri, con regolare documentazione attive e/o passive, di aver avviato al recupero e riciclo. Le categorie di rifiuti interessate sono le seguenti:

- Carta e cartone;
- Legno non contaminato da rifiuti speciali o tossico- nocivi;
- Contenitori vuoti in vetro e frammenti di vetro;
- Scarti organici di origine vegetale;
- Materiale plastico in polietilene (PE) e polietilene tereftalato (PET).

2. L'agevolazione è concessa fino a un massimo del 40% della tassa e per una quantità minima di 1000 Kg.

ART. 20 **CLASSIFICAZIONI DELLE CATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI RIFIUTI.**

Classe I: Locali delle abitazioni private e pertinenze.

Classe II: Locali dei ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, rosticcerie, esercizi vendita frutta e verdura, fiori, pollame, uova, pesce, supermercati di alimentari.

Classe III: Locali dei caffè, bar, gelaterie, pasticcerie, osterie, birrerie, sale da ballo, circoli, discoteche, sale da gioco, locali degli alberghi, locande, pensioni ed esercizi similari comunque classificati, dei bagni pubblici, alberghi diurni.

Classe IV: Locali degli esercizi di vendita di alimentari non previsti nella classe II.

Classe V: Locali dei collegi, convitti, istituti e case di riposo e di assistenza, istituti religiosi con convitto, degli ospedali, case di cura, delle mense aziendali.

Classe VI: Locali degli ambulatori, dei poliambulatori, e degli studi medici e veterinari, dei laboratori di analisi cliniche, dei saloni di bellezza, delle saune, delle palestre e simili, degli studi professionali e degli uffici commerciali, banche, istituti di credito, assicurazioni, agenzie finanziarie, agenzie di viaggio, agenzie ippiche, ricevitorie del totocalcio, del totip, enalotto, dei banchi lotto.

Classe VII: Locali degli esercizi commerciali diversi da quelli previsti alle classi II e IV e delle rivendite dei giornali, teatri e cinematografi.

Classe VIII: Locali degli stabilimenti industriali, dei laboratori e delle botteghe di artigiani, locali strumentali alle attività agricole

Classe IX: Locali dei magazzini e dei depositi non al servizio di attività industriali e commerciali, delle autorimesse, degli autoservizi, degli autotrasportatori, sale di esposizione degli esercizi commerciali.

Classe X: Locali degli enti pubblici non economici, dei musei, delle biblioteche, associazioni tecnico-economiche, degli ordini professionali, delle associazioni o istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale, sportiva, degli enti di assistenza, delle stazioni, delle carceri, delle caserme.

Classe XI: Locali di agriturismo

Classe XII: Bed and Breakfast

Classe XIII: Aree di campeggi, dei distributori di carburante, parcheggi e posteggi.

Per i locali di aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente all'uso.

Per le aree scoperte tassabili si applica la stessa tariffa prevista per i locali adibiti ad analoghi usi e destinazioni, fatte salve eventuali riduzioni di superficie e tariffe previste dalla legge e dal presente regolamento.

Cap.II

ART. 21

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Meldola la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n.507/1993. E' temporaneo l'uso per un periodo non superiore a 183 giorni nel corso dell'anno anche se effettuate in modo non continuativo ma ricorrente. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti, maggiorata del 50%.

2. Il pagamento della tassa giornaliera di smaltimento deve essere effettuato, all'atto dell'occupazione, contestualmente al versamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche con utilizzo del medesimo modulo di versamento previsto per quest'ultimo tributo o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo, al competente ufficio comunale.

3. In caso di uso di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

TITOLO III - PROCEDURE E SANZIONI

Cap. I

ART 22

DENUNCE

1. I soggetti di cui all'art. 7 del presente regolamento hanno l'obbligo di presentare al settore tributi del Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti.

2. Le denunce di occupazione o conduzione dei locali ed aree comportano la tassazione dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità sono rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comportino un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia. La denuncia di variazione che comporti un minor ammontare dell'imposta determina l'abbuono della tassa a decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione è stata presentata. La denuncia originaria o di variazione deve contenere l'ubicazione esatta, la superficie e la destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché l'indicazione della data di inizio

dell'occupazione o detenzione. Per quanto riguarda gli elementi identificativi dei soggetti passivi in particolare dovranno essere specificati:

a) per le persone fisiche: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, dimora o residenza di tutti i componenti del nucleo familiare o della convivenza o di tutti i coobbligati.;

b) per le società, enti, istituti, associazioni, organizzazioni: denominazione, scopo sociale, sede legale od effettiva, codice fiscale o partita IVA, dati identificativi del rappresentante legale.

ART. 23 **RISCOSSIONE**

1. Gli importi dovuti per tassa, addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare con le modalità e nei termini di cui all'art. 72 del D.Lgs. n.507/1993. Su istanza scritta del contribuente il Sindaco può concedere, per gravi motivi (attestati da idonea documentazione), la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati.

2. In casi di omesso pagamento in due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito all'ultima rata di normale scadenza, si applicano gli interessi.

ART 24 **RIMBORSI**

1. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla Commissione Tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il settore tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

2. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 64 comma 3 e 4 del D.Lgs n. 507/1993 è disposto dall'ufficio comunale entro i 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui all'art 64 del comma 4 del D.Lgs. n. 507/1993 da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo. In ogni altro caso lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza non oltre 2 anni dall'avvenuto pagamento.

3. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse previsto dalla normativa .

Cap. II

ART 25 **POTERI DEL COMUNE**

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire, o a trasmettere, atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti. L'ufficio comunale può inoltre utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti pubblici anche economici, in esenzioni da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia

urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco, e previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici.

2. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile. E' fatto salvo in ogni caso il recupero delle somme evase e delle relative soprattasse e sanzioni pecuniarie.

ART 26 **ACCERTAMENTO**

1. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia l'ufficio comunale provvede ad emettere avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio entro i termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D.Lgs. n. 507/1993. La variazione dell'ammontare della tassa dovuta unicamente alla variazione della tariffa non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti nuovi accertamenti.

ART. 27 **SANZIONI - DISPOSIZIONI FINALI**

1. In tutti i casi di omessa, incompleta o infedele denuncia originaria o di variazione, di omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o tramite questionario, di mancata trasmissione di atti, documenti o di elenchi di utenti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. n. 507/1993 come modificata ed integrata, ed i relativi interessi per ritardata iscrizione a ruolo.

ART. 28 **ISTITUZIONE TAVOLO DI CONCERTAZIONE**

E' costituito un tavolo di concertazione, al quale partecipano le rappresentanze di categoria maggiormente rappresentative, al fine di assicurare la massima concertazione sulle politiche tributarie e fiscali, che interessano il nostro territorio; detto tavolo, anche su richiesta delle associazioni di categoria, si riunirà ogni qual volta le condizioni lo richiedano.

ART. 29 **NORME FINALI**

1. Il presente regolamento una volta esecutivo è:

- pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi;
- trasmesso entro 30 giorni alla Direzione Per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze ed **entra in vigore dal 01 gennaio 2004.**

2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente approvato con delibera di C.C. n. 70 del 19/11/1996 nonché tutte le altre disposizioni incompatibili con le presenti norme.

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 25 marzo 2003 – Modificato con delibera C.C. n. 77 del 28 luglio 2005)

